



procedimento argomentativo accreditato dai giudici di merito. Si tratta, in particolare, di questioni tutte riconducibili, sostanzialmente, ai profili applicativi della disciplina di cui all'art. 192 C.P.P..

All'esito si procederà alla disamina specifica delle posizioni personali e dei motivi di gravame proposti dai ricorrenti, la cui disamina resterà ancorata alle preliminari opzioni valutative che saranno precisate.

C - La questione del concorso morale dei componenti della Commissione provinciale di Palermo, quali mandanti della strage di Capaci. L'analoga questione, relativa ai componenti della Commissione regionale.

La sentenza impugnata ripete la definizione di Cosa Nostra nella sua entità di "organizzazione monolitica di tipo unitario e verticistico"; tiene conto del momento storico contingente di consolidatasi egemonia decisionale del gruppo corleonese e della conseguente genesi della Commissione regionale (che "guardava con sospetto e cercava di frenare le iniziative della frazione corleonese, da sempre orientata verso il ricorso alle azioni cruente contro i funzionari dello Stato che intendevano contrastar-



la"); accredita la radicatasi prassi innovativa di rendere impenetrabile - a prevenire i rischi del correlativo "pentitismo" - l'"iter" procedimentale della fase deliberativa ed informativa relativo ai delitti più gravi; e perviene sempre a formulare il sillogismo conclusivo che, in ogni caso, nella fattispecie concreta era sempre realizzata, anche attraverso la nuova prassi, la conoscenza dei componenti della "cupola" in ordine al progetto di esecuzione della strage (sicchè gli stessi componenti vanno annoverati, ai fini dell'applicazione della pena dell'ergastolo, nel gruppo dei mandanti dei delitti commessi per il correlativo rilevante titolo di concorso morale).

Ma, al riguardo, non si ravvisano apprezzabili ragioni per discostarsi dalle valutazioni e dalle conclusioni, alle quali è pervenuta proprio questa Sezione (sentenza n. 793 del 27 aprile 2001, Riina, pres. Ietti, rel. Rotella) per i ricorsi proposti da imputati condannati per l'omicidio dell'on. Lima e per i reati connessi (compreso quello di associazione per delinquere di tipo mafioso, non contestato invece nel presente procedimento agli imputati ritenuti responsabili della strage di Capaci).

I passaggi specifici della citata sentenza, per la



sintesi che qui interessa riportare, iniziano dalla premessa valutativa delle risultanze della sentenza impugnata, emessa dalla Corte di merito per l'omicidio dell'on. Lima.

"Rileggendo la ricostruzione offerta, Brusca attribuisce il proposito di eliminare i 'rami secchi', 'quali inutili, e i magistrati più impugnati contro la 'mafia, a Riina e solo a Riina da tempo.

"La sentenza dimostra incensurabilmente che l'omicidio Lima segna l'avvento di una nuova 'linea 'strategica' della 'mafia. E la nuova linea 'strategica appare al giudice di merito tale da mettere 'in giuoco la stessa vita dell'associazione e 'perciò gli interessi di tutti i consociati. Se nonchè la motivazione dimostra la nuova strategia quale 'una svolta gradita all'interno di Cosa Nostra e 'non come il portato consequenziale di una 'decisione collegiale. Tutti i capi-mandamento erano di chiara estrazione corleonese. Difatti, Brusca e Cancemi dicono che nessuno era in grado di 'contraddire Riina, e coloro che avrebbero potuto 'farlo, perché in astratto suoi pari in commissione, 'gli dovevano la carica o il suo mantenimento. 'Orfani di Riina ai primi del '93, i capi residui 'in circolazione riprenderanno incerti la fila di



"quella strategia. Ma non si dice che gli altri ne  
"fossero preavvertiti, al fine di esprimere pareri.  
"Insomma Riina, spiega Brusca, ha trovato 'l'occa-  
"sione storica per attuare il suo antico proposito,  
"principiando dall'uccisione di Lima, in un momento  
"in cui ha visto in pericolo il suo prestigio e la  
"sua gestione autocratica".

La premessa ricognitiva risulta sostanzialmente ap-  
plicabile anche al procedimento in esame, nel quale  
l'azione criminosa risulta preordinata alla elimi-  
nazione di un magistrato impegnatissimo sul fronte  
antimafia e convalida oggettivamente la consistenza  
e la serietà della nuova linea strategica ("stragi-  
stica"), integrandola con l'individuazione di fina-  
lità peculiari di tipo preventivo, non compatibili  
(ma sostanzialmente omogenee) con quelle prefigura-  
te nel procedimento "Lima" di evidente matrice pu-  
nitivo-dimostrativa.

Lo sviluppo argomentativo, sul tema della responsa-  
bilità a titolo di concorso morale, è stato che "la  
"conoscenza della linea strategica, e cioè del  
"programma criminoso, da parte dei capi-mandamento  
"di Cosa Nostra ha valenza sul piano della prova di  
"reato associativo [estraneo, come detto, al tema  
"processuale della strage di Capaci], non su quelli



"di concorso in un reato-fine di omicidio [ovvero,  
"nel caso concreto, di strage], ancorchè si tratti  
"del primo commesso in attuazione del programma. Ma  
"l'attribuzione di responsabilità ai membri della  
"Commissione di Cosa Nostra come mandanti (per  
"concorso eventuale e morale) del delitto specifico  
"commesso da altri implica innanzitutto la prova  
"dell'impulso decisionale dell'organo centrale. La  
"semplice appartenenza alla Commissione relati-  
"vamente al delitto di omicidio [ovvero, nel caso  
"concreto, di strage] ha valenza di indizio sempli-  
"ce: per qualificare come indizio grave e preciso  
"il fatto di farne parte, occorre la prova del  
"contributo di ciascuno, che può desumersi dalla  
"conoscenza preventiva e dalla prestazione del  
"consenso. Il ragionamento probatorio, sul piano  
"della responsabilità personale, si completa così  
"con la verifica di concordanza tra l'indizio de-  
"rivante dall'appartenenza alla commissione e altri  
"indizi".

Sul problema della responsabilità "automatica" di  
tutti gli appartenenti alla cupola mafiosa la sen-  
tenza citata ha rilevato, sul tema particolare del-  
la responsabilità specifica dei mandanti (per gli  
imputati ritenuti per tali), che: "il giudice di



"diritto non ha mai stabilito che vi sia una regola  
"inconfutabile di Cosa Nostra, da cui l'assioma che  
"i delitti eccellenti di mafia sono decisi esclu-  
"sivamente e in ogni tempo dalla commissione. Ha  
"semplicemente riconosciuto che tale regola è stata  
"dimostrata applicata in una determinata epoca. Ed  
"ha riconosciuto altresì corretta l'affermazione  
"di responsabilità circa quel delitto, deliberato  
"dalla commissione, a carico di chi ne facesse  
"parte. Né poteva stabilire diversamente perchè il  
"criterio di inferenza è storico e come tale deve  
"essere confermato. In sintesi, ricostruendo gli  
"accadimenti di Cosa Nostra, il ricorso a una  
"categoria assiomatica per stabilire la valenza di  
"una prassi decisionale, meramente attestata per  
"determinati momenti storici di Cosa Nostra,  
"risulta assolutamente gratuito. Se dunque talun  
"collaboratore di giustizia, già affiliato al-  
"l'associazione, sia Buscetta o altri, ha sostenuto  
"la 'regola della Commissione' applicata in una  
"determinata situazione (e senza le dichiarazioni  
"di chi era interno, sarebbe stato difficile  
"stabilirlo all'esterno), fuori della dimostrazione  
"che la situazione in esame è ad essa simile e  
"che nessun avvenimento ha creato diverse esigenze



"organizzative del momento decisionale di Cosa  
"Nostra, è impossibile esser certi del suo rispetto  
"in un diverso momento storico".

Da tali principi non è dato di discostarsi nel caso  
in esame, rilevando che la loro enunciazione, inte-  
ramente condivisa, attiene peraltro al primo episo-  
dio della ritenuta articolata nuova "strategia" di  
Cosa Nostra (della quale la strage di Capaci costi-  
tuisce il secondo - non l'ultimo - significativo ed  
importante approdo, indicativo dell'accettazione di  
devastanti ed imponenti effetti criminosi) e che ne  
è rimasta già evidenziata, in tema di omicidi "ec-  
cellenti" la ratifica giurisprudenziale di Cass.  
Sez. I, 16 ottobre 2001, n. 1102, Calafato, pres.  
D'Urso, est. Canzio ("il ruolo di partecipe - anche  
"in posizione gerarchicamente dominante - da taluno  
"rivestito nell'ambito della struttura organizza-  
"tiva criminale non è di per sé solo sufficiente a  
"far presumere, in forza di un inammissibile ed  
"approssimativo criterio di semplificazione proba-  
"toria dell'accertamento della responsabilità con-  
"corsuale, quel medesimo soggetto automaticamente  
"responsabile di ogni delitto compiuto da altri ap-  
"partenenti al sodalizio, sia pure riferibile al-  
"l'organizzazione e inserito nel quadro del program-



"ma 'criminoso ... dei delitti fine rispondono soltan-  
to coloro che materialmente o moralmente hanno dato  
"un effettivo contributo, causalmente rilevante,  
"volontario e consapevole all'attuazione della sin-  
gola condotta delittuosa, alla stregua del princi-  
pio costituzionale di personalità della responsa-  
bilità penale e dei comuni principi in tema di con-  
corso di persone nel reato, essendo teoricamente  
esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione  
"di qualsiasi forma di anomala responsabilità 'di  
"posizione").

D'altra parte, nella stessa fondamentale sentenza  
emessa all'esito del "maxi-processo" (Cass. Sez. I,  
30 gennaio 1992, Altadonna ed altri) l'accreditato  
"teorema Buscetta" supponeva sempre la conoscenza  
preventiva, da parte degli esponenti degli organi-  
smi di vertice di Cosa Nostra, delle deliberazioni  
attinenti ai "delitti eccellenti", per valutarne la  
rilevanza della loro responsabilità concorsuale di  
tipo morale quando non ne risultassero manifesta-  
zioni di approvazione rilevante, ovvero non risul-  
tasse apprezzabile la mancanza di manifesto dissen-  
so. Ed il livello conoscitivo era, nel momento sto-  
rico considerato, realizzato dall'espletamento di  
riunioni plenarie della "cupola": era risultata,





infatti, accreditata la prospettazione del P.G. ricorrente, di responsabilità dei membri della "commissione" sul rilievo probatorio della "sufficienza della qualità rivestita per la refluenza su ciascuno della responsabilità delle decisioni assunte collegialmente, necessariamente presupponenti il consenso totalitario, ovvero l'irrilevanza del dissenso individuale, fisiologicamente assorbito nella obbligatorietà - per tutti - dell'accettazione del deliberato"; laddove si intende, da un lato, postulato sempre il livello conoscitivo delle deliberazioni garantito della prassi della loro collegialità e, dall'altro, il collegamento alla carica di vertice rivestita di una situazione di "consenso indefettibile, anche in assenza di un parere effettivo, addirittura, in caso di volontà contraria"; mentre il conseguente principio enunciato nella stessa sentenza ribadisce la necessità di realizzazione di tale livello conoscitivo, evidenziandosi che "deve ritenersi, fino a prova contraria, che i componenti del suddetto organismo [collegiale centrale] siano stati corresponsabili dell'avvenuta ~~perpetrazione~~ <sup>perpetrazione</sup> di uno di tali fatti [da considerare di particolare importanza per la vita dell'organizzazione] ad opera di altri associati, quando risul-



ti che costoro, prima di agire, li avevano informati e non era stato opposto dai primi alcun espresso divieto".

Il delineato principio del concorso morale dei membri della struttura di vertice di Cosa Nostra (e, quindi, dei limiti della correlativa dimostrazione probatoria) ha trovato riscontri applicativi in ulteriori decisioni di questa Corte, emesse nella incontestata vigenza del "teorema Buscetta".

Così:

- Sez. V. 14 novembre 1993, n. 1971, P.M. e Madonia ed altri pres. Catalano, est. Marvulli, che, considerando anche un incipiente esautoramento della Commissione, ha concluso che l'omicidio eseguito materialmente da alcuni affiliati in attuazione del programma criminoso non può essere addebitato, sotto il profilo del concorso morale, ai componenti della struttura di vertice denominata "commissione" in quanto tali;

- Sez. V, 10 giugno 1996, n. 930, Bruno ed altri, pres. Alibrandi, est. Marrone, che ha premesso che "la sentenza 1992 ha indicato senza ombra di dubbio la necessità che la responsabilità del singolo componente la commissione fosse agganciata alla certezza della partecipazione del singolo alla delibe-



razione dei delitti decisi dalla Commissione, con il contributo volitivo specifico dello stesso"; ed ha accreditato i criteri elaborati in sede di merito "per individuare il collegamento tra la partecipazione del singolo membro e la decisione collegiale delittuosa (come: il personale interesse al programma criminoso; la reazione al complotto... coniugata con l'interesse al traffico degli stupefacenti; l'effettivo impegno sul piano della esecuzione dei delitti; il coinvolgimento negli omicidi di persone collegate al membro della Commissione da particolari vincoli di fedeltà o obbedienza)";

- Sez. I, 14 dicembre 1995, n. 1718, P.M. e Giacalone ed altro, pres. Callà, est. Gemelli, che ha ribadito che, in materia di concorso morale, "occorre in concreto dimostrare il rapporto di causalità tra l'adesione del terzo - che in caso di risposta affermativa diventa concorrente morale - e l'incentivo che ne deriva all'attività dell'autore materiale".

Né rilevano in contrario i principi desumibili da Sez. VI, 19 dicembre 1997, proc. n. 4070, Greco ed altri, pres. Trojano, est. Albamonte (e, cioè: in ipotesi di "reati strategici - che investono la tutela e la realizzazione degli interessi preminenti



di ordine generale di Cosa Nostra - i soggetti che rivestono un ruolo verticistico, quali componenti della Commissione, per ciò proprio sono attinti da un indizio di qualificato valore probatorio a ragione della funzione peculiare di tali reati, rivelata dal relativo impegno organizzativo e dai mezzi di realizzazione; si tratta, peraltro, di delitti che non possono essere attuati, se non con la preventiva deliberazione dei capi dell'organizzazione, sia perché trascendono gli interessi dei singoli partecipanti ed attengono - nel momento dell'ideazione e dell'esecuzione - ad obiettivi di carattere generale, sia perché richiedono il coinvolgimento dell'intera organizzazione per garantirne il successo"). In sostanza la prospettazione del condiviso principio della sentenza "Lima" non si discosta da tali enunciazioni, che, a fondamento della responsabilità concorsuale di tipo morale dei componenti dell'organismo di vertice (per ciò appunto gravati dal rilevante indizio di responsabilità), richiede sempre la verifica del necessario livello deliberativo - conoscitivo dei delitti strategici (né rileva, in particolare, che la sentenza "Greco" non ricollegghi il presupposto di tale responsabilità al livello informativo delle modalità della pre-



vista esecuzione degli stessi delitti strategici, dal momento che l'impugnata sentenza sulla strage di Capaci postula specificamente la necessità del correlativo indefettibile presupposto, che ipotizza realizzato col meccanismo delle consultazioni informative del Biondino in favore degli esponenti assenti alle riunioni ristrette, ovvero delle comunicazioni espletate nei confronti degli esponenti detenuti).

Gli stessi principi non sono, peraltro, contraddetti dalle apparenti contrarie statuizioni relative a procedimenti incidentali conseguenti all'applicazione di misure cautelari personali a carico di componenti dell'organismo collegiale centrale di Cosa Nostra, ritenuti gravati, a ragione del ruolo rivestito e "fino a prova contraria", da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di singoli fatti criminosi di particolare importanza per la vita dell'associazione (Cass. Sez. I, 28 dicembre 1993, proc. n. 5672, Brusca ed altri, pres. De Lillo, est. Mabellini; Sez. I, 16 maggio 1994, proc. 2274, Farinella, pres. Schiavotti, est. Gemelli; Sez. I, 28 novembre 1995, proc. n. 6107, P.M. in proc. Greco; pres. La Cava, rel. Gemelli; Sez. I, 28 novembre 1995, proc. n. 6111, Bano ed



altri; pres. La Cava, rel. Gemelli), già dovendosi rilevare che nei procedimenti predetti il livello probatorio di legittimazione delle misure è realizzato dalla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (di elementi, cioè, che non integrano gli estremi delle prove richieste per l'affermazione giudiziale della stessa colpevolezza, ben diverso essendo il concetto di gravità indiziaria rispetto a quello di prova piena, necessaria nel procedimenti di cognizione) e dovendosi tener conto anche del contrario orientamento, e del significativo "revirement" giurisprudenziale rappresentato da Sez. I, 14 luglio 1994, proc. n. 3584, Buscemi; pres. La Cava, rel. Silvestri (che, in riferimento alla posizione del capo-mandamento detenuto, ha ritenuto *la* necessità di concreta verifica indiziaria del rispetto effettivo della regola della obbligatoria informazione delle deliberazioni della Commissione) e da Sez. I, 30 novembre 1995, proc. n. 6172, Greco ed altri; pres. Saccucci, rel. Campo (che, sempre a definire la consistenza del rilevante quadro indiziario per la commissione di reati di interesse strategico, non ha ritenuto sufficiente il riscontro della mera appartenenza formale all'organismo di vertice, non integrante di per sé gli estremi



del concorso morale nei confronti di esponente ormai privato delle relative funzioni).

Sul tema del concorso morale, si può sinteticamente anticipare, in applicazione delle condivise indicazioni di massima desumibili alla sentenza "Lima" che:

a) per le posizioni di imputati capi-mandamento o sostituti, che non siano risultati presenti alla deliberazione dell'attentato e, comunque, non abbiano fatto pervenire pareri al riguardo, rileva che "non vi è prova che siano stati avvertiti della decisione"; b) - "né è possibile surrogare a questa carenza, ferma l'asserzione di 'viggenza' della regola, significata con eccezioni, da Buscetta sino alla fine degli anni '70, ritenendo la sua 'applicazione' assicurata all'inizio degli anni '90 dall'affermazione generica degli attuali dichiaranti che comunque Riina garantiva preavviso ai capi mandamento detenuti, attraverso possibili, e altrimenti sperimentate vie di comunicazione"; c) - "né è di alcun peso il riferimento ad altre riunioni, c.d. allargate, quali quelle dell'autunno precedente, posto che già non concernono 'delitti eccellenti', ma accordi intorno ad interessi



consueti, che s'inquadrano nell'ordinario dell'associazione di mafia, e comunque non offrono riscontri per quanto interessa: la comunicazione preventiva agli assenti della decisione da assumere"; d) - neppure "le riunioni dopo l'arresto di Riina, che hanno ad oggetto il proseguimento della 'strategia' dei delitti eccellenti... danno alcun conto del rispetto della regola"; e) - "il giudice d'appello... trova... fondamento per la condanna nella differenza tra le 'regole' di Cosa Nostra e quelle dello Stato... se è vero che le regole ricostruite di Cosa Nostra, circa la formazione delle deliberazioni collegiali, non corrispondono a quelle dello Stato, tanto non autorizza a ritenere la responsabilità degli imputati in forza della ritenuta vigenza delle prime, salvo dimostrare che esse, in fatto applicate, abbiano consentito il contributo causale di ciascuno all'omicidio... la sentenza finisce in un circolo vizioso di prova, che la porta a tradire palesemente la sua affermazione di principio in ordine alla regola dell'art. 110 C.P... l'unica regola da applicare in sentenza è sempre e solo questa, nel rispetto dei criteri imposti dall'art. 192





C.P.P... può anche darsi che gli affiliati a Cosa  
Nostra, nella loro logica, ritengano anche gli  
affiliati non avvertiti, solo per l'incarico rive-  
stito in Commissione, responsabili della deci-  
sione... ma, sicuramente, tal cosa è irrilevante  
ai fini di una condanna per omicidio"; f) "la  
conoscenza della linea strategica, e cioè del  
programma criminoso, da parte dei capi-  
mandamento di Cosa Nostra ha valenza sul piano  
della prova di reato associativo, non su quello  
di concorso di un reato-fine di omicidio", an-  
corchè commesso in attuazione del programma (e,  
in concreto, non è stata contestata imputazione  
ex art. 416 bis C.P.).

Da tali premesse di principio la sentenza "Lima" è  
pervenuta alla statuizione di annullamento delle  
condanne per tutti i ricorrenti" che, "imputati di  
omicidio, ed estranei al gruppo ristretto che ha  
deliberato il delitto, ... non risultano avvertiti  
preventivamente di quanto sarebbe stato delibera-  
to".

Alla stessa impostazione risulterà adeguata la  
decisione correlativa ai fatti della "strage di Ca-  
paci". In particolare, si possono anticipare le pe-  
culiari considerazioni valutative delle risultanze



processuali, ora riportate solo in via di sintesi:

1 - la sentenza impugnata ha affermato l'osservanza della regola preesistente del preventivo avviso - e correlato consenso - dei capi-mandamento per la strage, valorizzando le propalazioni del coimputato Cancemi, secondo il quale Biondino Salvatore lo avrebbe reso edotto di un incarico ricevuto dal Riina di avvisare gli altri dell'imminente attuazione delittuosa.

2 - Ma, rilevata la posizione negativa del Biondino, la Corte territoriale, da un lato, non tiene conto della mancanza di riscontri effettivi e personalizzanti, necessari ai sensi dell'art. 192 C.P.P. per la utilizzazione delle dichiarazioni (che non possono consistere esclusivamente nell'appartenenza all'associazione mafiosa o nella posizione di vertice assunta al suo interno); e, dall'altro, ritiene di ravvisare un elemento di conferma nella indicazione del luogo dell'incontro, senza considerare la palese incongruità dell'assunto, per l'irrilevanza della circostanza in punto di affidabilità della propalazione e per la provenienza dell'assunto dallo stesso propalante.

3 - La sentenza, inoltre, dopo aver sottolineato una asserita impossibilità della prova al riguardo



('probatio diabolica'), ritiene per certo che i singoli capi-mandamento vennero effettivamente avvisati dal Biondino, dando così per dimostrato, con manifeste *illogicità* e contraddizione, ciò che ha riconosciuto di non poter dimostrare.

4 - Inoltre perviene ad altra e più grave contraddizione, non avvedendosi che, con l'operata valorizzazione delle predette dichiarazioni del Cancemi sul compito di tramite tra il Riina e gli altri dirigenti del sodalizio criminale svolto dal Biondino, toglie credibilità anche alle dichiarazioni dei collaboranti concernenti le riunioni 'ristrette' che il Riina avrebbe convocato, per la decisione della strage e dei più gravi delitti di 'Cosa Nostra', con singoli gruppi di esponenti delle 'Commissioni', in luogo delle riunioni plenarie, per fini di riservatezza: laddove si apprezza il contrasto di tali riferimenti con l'ipotizzata sussistenza dell'incarico dato al Biondino di avvertire tutti i componenti in stato di libertà.

5 - La sentenza impugnata non spiega chi (quando e in che modo) avrebbe avvertito i componenti delle 'commissioni' detenuti della decisione di eseguire la strage. Movendo dall'assunto che, secondo la regola vigente di 'Cosa Nostra', i predetti dovevano



essere raggiunti dai loro sostituti (ovvero - secondo taluni collaboratori - dallo stesso Riina), aggiunge che il contatto poteva avvenire a mezzo di familiari, agenti o legali: in tal modo il ragionamento resta confinato nell'ambito di mere congetture e di asserite possibilità, senza l'indicazione di un solo fatto concreto, nel quale uno dei detenuti risulti in qualche modo notiziato e interpellato da una determinata persona e, tanto meno, della risposta avuta (assenso, opposizione, silenzio). Per ciò la regola viene apoditticamente collegata alla sua osservanza, indimostrata con manifesta mancanza di motivazione; e si presume, d'altro canto, di ricavare illogicamente l'adesione del coimputato interessato dalla stessa consumazione del delitto.

6 - La stessa sentenza riporta poi plurimi gravissimi omicidi di mafia decisi non dalla cd. 'commissione', bensì dal Riina e da alcuni soltanto dei capi mafiosi; e riconosce che: a) alcuni collaboranti escludono che un capo-mandamento (Calò) sia stato reso edotto dal sostituto (Cancemi) e che Spera Benedetto sia stato comunque informato della decisione omicidiaria e stragista (Brusca); b) lo stesso Brusca, a sua volta, non sarebbe stato avvisato della strage di via D'Amelio.



7 - La logica conclusione - contraria alla apodittica e congetturale valutazione della sentenza - è che la "regola" era caduta in ~~de~~suetudine e non era più operante almeno come presupposto necessario e ineludibile dei delitti "eccellenti" (e ciò, come è evidente, non include l'affermazione di inesistenza delle prefigurate<sup>te</sup> "Commissioni" mafiose).

8 - In sostanza la decisione, uniformandosi alla ormai prevalente giurisprudenza di legittimità, non può trascurare che l'appartenenza ai vertici di un'associazione criminale (e, segnatamente, dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra") non integra "ex se" la prova della colpevolezza di tutti i dirigenti del sodalizio criminale in riferimento a tutti i delitti commessi da taluni componenti per incarico di determinati esponenti della "societas sceleris", anche se in attuazione di un programma criminoso riferibile, in via programmatica, al gruppo.

E, infatti, la colpevolezza ~~dei~~<sup>dei</sup> vertici mafiosi, in mancanza di altri elementi convergenti con il grave indizio costituito dall'appartenenza alla ~~Commissione~~<sup>Commissione</sup>, finirebbe per fondarsi su una duplice presunzione (per rimanere nell'ambito del concorso rilevante ai sensi dell'art. 110 C.P.): che i compo-



nenti siano stati avvertiti preventivamente e che abbiano dato, in qualsiasi modo, il loro consenso. In contrario già deve rilevarsi che il dissenso non può essere equiparato - in via di principio - al consenso (come invece sembra affermare la sentenza impugnata), perché non rafforza il proposito delittuoso e non dà un contributo causale all'evento. La decisione, in particolare, non può restare avulsa dalla considerazione della nuova prassi riconosciuta a garantire un livello deliberativo-informativo "protetto" in relazione alla programmazione dei delitti "eccellenti" e strategici (tanto più dovendosene riconoscere l'applicabilità nella situazione di articolato progetto strategico di tipo stragistico, che è venuta in rilievo). Ora, per quanto la stessa determinazione "egemone" corleonese impersonata dal Riina includa la necessità di coinvolgimento, in tale livello, degli organi di vertice di Cosa Nostra e dei suoi esponenti, proprio i meccanismi di sicurezza posti in essere postulano che, in fatto, sia specificamente verificata la conoscenza delle previste articolazioni concrete del progetto e delle connesse modalità esecutive, in ciò soltanto potendosi ritrovare, sulla base di rilevanti ed idonei riscontri probatori,



anche di tipo indiziario e logico, il fondamento della responsabilità a titolo di concorso morale dei soggetti investiti di ruoli di rappresentanza negli stessi organi.

Per modo che il raginamento probatorio, "sul piano della responsabiità personale, si completa così con la verifica di concordanza tra l'indizio derivante dall'appartenenza alla commissione e altri indizi" (come statuito sempre nella sentenza "Lima") ed altri elementi probatori, con la conseguenza che, quando tale concordanza non risulti adeguatamente verificata e motivata, dovrà farsi luogo a pronunzia di annullamento della sentenza impugnata per le posizioni specifiche di imputati condannati che richiedano il correlativo nuovo esame (dovendosi, peraltro, tener conto, in conformità di quanto ritenuto già in Cass. Sez. I, 27 febbraio 1993, Cusimano ed altri, che, per i capi-mandamento detenuti rappresentati da sostituti designati ed operativi, "ove non si voglia incorrere in assenza di motivazioni, si deve spiegare da quali elementi si è desunto che alla deliberazione criminosa abbiano dato apporto entrambi i soggetti").

Il criterio valutativo - della effettività del concorso morale - non può non tener conto del canone



fondamentale di dimostrazione probatoria <sup>richiesta</sup> per gli  
esponenti delle Commissioni, non realizzata - in  
mancanza di convergenti elementi concreti ed idonei -  
dalla semplice titolarità di un rilevante ruolo  
esponenziale e dalla individuazione del movente  
della strage di Capaci (per quanto funzionale alla  
prosecuzione del progetto "aperto" venuto in ri-  
lievo, <sup>ma</sup> ~~in~~idoneo a realizzare la saldatura unifican-  
te dell'unico indizio, notevole ma parziale, costi-  
tuito dalla predetta titolarità). E sono numerose,  
come si vedrà, le posizioni di ricorrenti condanna-  
ti, per le quali la sentenza impugnata è incorsa in  
"errori evidenti di motivazione", in quanto, impu-  
tati della strage e dei reati connessi, "ed estra-  
nei al gruppo ristretto che ha deliberato il delit-  
to, secondo prove dirette e concordanti tra loro e  
con quant'altro rappresentato, non risultano avver-  
titi preventivamente di quanto sarebbe stato deli-  
berato" (per tali ricorrenti l'annullamento, che  
sarà pronunziato, "assorbe le ragioni proposte da  
ciascuno, per dimostrare la sua estraneità al fat-  
to", come già puntualmente evidenziato nella ri-  
chiamata sentenza "Lima").

E, <sup>per tanto</sup> ~~per tanto~~, i passaggi valutativi di verifica del-  
la sufficienza e della logicità della motivazione





(sulla sussistenza dei presupposti della responsabilità penale a titolo di concorso morale) saranno incentrati nella verifica del procedimento argomentativo di individuazione e di dimostrazione probatoria degli elementi confermativi del ritenuto ruolo esponenziale degli imputati nelle Commissioni di vertice di Cosa Nostra, <sup>oltre che</sup> della rilevante consultazione informativa preventiva, come desumibili da concreti riscontri che possano avvalorare l'effettività delle dichiarazioni collaborative in ordine alla consultazione stessa, seppure in riferimento ad idonee situazioni indirette particolarmente pregnanti e significative.

D - I criteri di valutazione delle dichiarazioni collaborative dei "pentiti", con specifico riferimento alla fattispecie delle chiamate in correità.

Sono quelli correttamente enunciati nella sentenza impugnata e sinteticamente riportati nella premessa espositiva.

Vale un semplice riepilogo, per quanto la loro applicazione debba risultare verificata in relazione a specifici motivi dei proposti ricorsi per cassazione.

Va considerato, in aggiunta a quanto già esposto, che, sul fronte della valenza indiziaria per l'ap-



plicazione di misure cautelari personali, si è ritenuto, in via di principio, che:

- una chiamata in reità o correatà deve essere confermata da uno o più elementi di fatto provenienti da fonte non riconducibile al dichiarante (Cass. Sez. I, 14 gennaio 1999, Piarulli), non richiedendosi, nella disciplina dell'art. 273 C.P.P. previgente all'estensione del regime di cui all'art. 192/3 C.P.P., la necessaria portata individualizzante dei riscontri esterni, ma la loro idoneità a confermare ~~quinto~~ <sup>quanto</sup> meno le modalità obiettive del fatto descritto dal chiamante attraverso elementi di qualsiasi natura, anche logica, ma dotati di consistenza adeguata contraria rispetto alle allegazioni difensive (Cass., Sez. Un., 21 aprile 1995, Costantino);

- diverso è il procedimento imposto all'applicazione dell'art. 192/3 C.P.P., che postula l'esistenza di qualificati riscontri idonei a superare il "deficit" probatorio intrinseco alla chiamata in correatà e che richiedono la verifica rigorosa di sussistenza del requisito di attendibilità intrinseca, in termini di credibilità soggettiva del chiamante, correlata agli indici della spontaneità, della precisione, della coerenza, della costanza anche nei



profili della attendibilità soggettiva del dichiarante (verificata attraverso i riscontri della personalità, delle condizioni socio-economiche e familiari, dei trascorsi personali, dei rapporti avuti con i chiamati in correità, della genesi remota e prossima della collaborazione);

- la fase conclusiva di tale procedimento è costituita dalla valutazione di sussistenza delle circostanze di fatto che possano essere intese come rilevanti "riscontri esterni", non predeterminati nella specie e nella qualità (quali anche la pluralità di chiamate, che siano anche convergenti, intrinsecamente attendibili e realmente autonome), non richiedendosi, ovviamente, che si tratti di riscontri dotati di consistenza di prova autosufficiente di colpevolezza, ma postulandosi la loro natura individualizzante;

- i rilevanti riscontri esterni sono ritenuti integrati anche da altre chiamate in correità, a condizione che ricorrano i requisiti della loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, della loro indipendenza e della loro specificità (requisiti che rendono applicabile il principio valutativo della "convergenza del molteplice");



- in materia, peraltro, il principio della "frazionabilità" delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità non pregiudica sostanzialmente l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, anche se negata per una parte del racconto, quando non ne risultino necessariamente investite le altre parti che reggano alla verifica dei riscontri (Cass., Sez. I, 20 gennaio 2000, n. 2884, P.G. in proc. Ferrara).

Dall'applicazione di tali principi non risulta che, di massima, si sia discostata la sentenza impugnata. E, pertanto, il procedimento valutativo delle contestazioni sollevate al riguardo in molteplici motivi dei proposti ricorsi sarà sostanzialmente incentrato nella verifica della correttezza delle argomentazioni motivazionali, che hanno accreditato la corrispondenza della ritenuta portata delle dichiarazioni collaborative all'applicazione degli stessi principi.

E - Le posizioni dei singoli ricorrenti. Esame di sintesi delle questioni sollevate con gli atti di appello e della correlativa deliberazione della sentenza impugnata.

Motivi dei ricorsi per cassazione. Disamina e statuizioni conseguenti.



Venendo all'esame delle posizioni processuali dei ricorrenti secondo i parametri valutativi enunciati, si premette che, per i mandanti della strage, il fondamento della affermazione di responsabilità si ricollega all'indicato principio di ordine generale, che è sufficiente richiamare. Si tratta così di verificare pregiudizialmente il ruolo di rappresentanza effettivamente rivestito dagli imputati negli organismi associativi di vertice e, consecutivamente, di tener conto degli elementi ulteriori che ne dimostrino l'adeguato livello di consultazione - informazione e che, in mancanza di riscontri di dissociazione rilevante, comportino il superamento della soglia dell'atteggiamento psicologico inesigibile e realizzino il presupposto della responsabilità per concorso di tipo morale nella commissione dei reati. Laddove, cioè, si intende che lo stesso principio non si è evidenziato come innovativo (ed effettivamente sovrapposto) rispetto a quello in precedenza applicato in tema di analoga responsabilità per delitti "eccellenti" per i componenti della "cupola" mafiosa, del quale, in sostanza, costituisce la prosecuzione attualizzata, rivelata da una emersa diversa modalità di funzionamento deliberativo-consultativo-informativo degli



stessi organismi rappresentativi, attraverso rigidi meccanismi procedurali idonei a prevenire i fenomeni di pentitismo (per modo che, proprio per effetto della nuova dimensione "protetta" della fase procedimentale in questione, si renderà necessaria la verifica di sussistenza dei riscontri più pregnanti della partecipazione "morale" dei mandanti predetti, desumibile già dal rilevante riferimento indiziario al ruolo di componente in carica delle Commissioni). Le statuizioni, come anticipato, tengono conto - in termini di annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ovvero di rigetto dei ricorsi - dei risultati di tale verifica, anche ai fini di disamina delle ulteriori doglianze.

**1 - AGLIERI PIETRO.**

E' stata confermata la sua condanna, a titolo di concorso morale, in relazione al suo ruolo di capomandamento della Guadagna (o di S. Maria del Gesù), così qualificato alla stregua delle dichiarazioni collaborative del Brusca e del Cancemi, che lo hanno indicato come reggente in situazione di "cogestione" con Greco Carlo. A confutazione delle doglianze dell'atto di appello si è considerato, tra l'altro, che: - la mancanza di riscontri di manifestazioni rilevanti di dissenso costituisce valido